

IN CASO DI RICESSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI

(art. 52 D.L. 197/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

40129/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Dona)



Handwritten signature

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/11/2008

SENTENZA

N. 01209 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. DE MAIO GUIDO | PRESIDENTE | |
| 1. Dott. CORDOVA AGOSTINO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. GENTILE MARIO | " | N. 027938/2008 |
| 3. Dott. AMOROSO GIOVANNI | " | |
| 4. Dott. SARNO GIULIO | " | |

ha pronunciato la seguente


SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) *[Redacted]* N. IL 23/08/1955
 avverso ORDINANZA del 04/06/2008
 TRIB. LIBERTA' di TARANTO

sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORDOVA AGOSTINO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

Passacantando Guglielmo
che ha chiesto il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 19.5.2008 il G.i.p. di Taranto applicava nei confronti di [redacted] la misura cautelare carceraria in ordine ai reati di cui all'art. 609 bis, ter. septies C.p. (capo A), 81, 609 bis, ter, septies, 605 C.p. (capo B), per avere in due occasioni compiuto atti sessuali nei confronti di [redacted], di anni tredici, privandolo nella seconda della libertà personale.

Proponeva istanza di riesame il difensore dell'inquisito, che veniva rigettata dal Tribunale di Taranto con la seguente motivazione:

1) il [redacted], chierichetto presso la chiesa [redacted], denunciava il 12.2.2008 ai Carabinieri che due giorni prima, finita la messa, il [redacted], diacono e sacrestano presso detta chiesa, dopo aver chiuso la porta della sacrestia gli aveva toccato i genitali infilandogli la mano dentro i pantaloni, e che successivamente, dopo aver chiuso a chiave detta porta, si sbottonava i propri pantaloni mostrandogli i propri genitali, cercando di appoggiarli sul suo sedere, baciandolo, ed invitandolo ad un rapporto orale: ma il minore riusciva a svincolarsi ed a fuggire;

2) mentre lo lasciava andare, il [redacted] gli intimava di non parlare con alcuno dell'accaduto;

3) non vi erano ragioni per dubitare dell'attendibilità di tale versione, né erano emersi motivi di risentimento; diciotto giorni dopo il fatto era avvenuta una conversazione tra i due, registrata dal minore mediante una microspia occultata tra i suoi abiti, per la quale, non trattandosi di intercettazione tra presenti ex art. 266 ss. C.p.p., ma operata da un soggetto partecipe alla conversazione, ex art. 234 C.p.p., non occorre l'autorizzazione preventiva;

4) il 14.2.2008, sentito a sommarie informazioni, il minore aveva dichiarato di aver incontrato poco prima detto [redacted] ed, avendogli chiesto perché gli avesse toccato i genitali, l'altro aveva risposto che aveva voluto metterlo alla prova: tale conversazione era stata intercettata, ma non registrata, donde la relazione di chi l'aveva ascoltata;

5) in una seconda conversazione, anch'essa intercettata, il minore diceva al [redacted] di non aver parlato con alcuno di quanto avvenuto;

6) l'estrema gravità dei fatti, particolarmente insidiosi perché avvenuti ai danni di un tredicenne ed approfittando della frequentazione della chiesa, lasciava desumere un elevato pericolo di recidiva, visto il costante e continuo contatto con dei minori per il ruolo svolto dall'inquisito in quella chiesa.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore del [redacted] deducendo quanto appresso:

a) le modalità dell'intercettazione erano illegittime ex art. 266 ss. C.p.p., sia perché contrastanti con quanto stabilito dalla C.E.D.U., reso esecutivo in Italia con la l. 948/1955, sia perché costituivano un'ingerenza nella vita privata dell'intercettato, non avendo valore la rinuncia alla riservatezza da parte di uno solo dei colloquianti;

b) ex art. 268 C.p.p. le intercettazioni potevano avvenire esclusivamente tramite gli impianti della Procura, a meno che essi non fossero insufficienti o inadeguati e che sussistessero ragioni d'urgenza, il che non ricorreva nella specie;

c) esse erano inammissibili in quanto avvenute in un luogo di privata dimora, da interpretarsi estensivamente anche con riferimento ai luoghi di lavoro, in violazione della privacy;

CF V3

d) comunque, mancava la motivazione sull'attendibilità del minore, che denunciò i fatti accompagnato ed in presenza dei genitori e, per di più, senza l'assistenza di personale competente in psicologia;

e) la sua versione era contraddittoria e comunque enfatizzata: infatti, interrogato il 14.3.2008, il minore disse di essere stato rimproverato dal . . . perché aveva riferito il fatto al parroco . . . , laddove la conversazione non recava alcun accenno alla circostanza indicata dal . . . , che dunque costituiva frutto della sua fantasia, così come dalla intercettazione effettuata il 14.3.2008 dal m.llo . . . , a parte la non valenza di tale intercettazione;

f) non solo, ma il parroco era rimasto inerte, lasciando che il . . . proseguisse la sua attività di volontariato;

g) mancava un'analisi psicologica che verificasse l'attitudine del minore, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare e ad essere credibile;

h) nulla di tutto ciò sussisteva;

i) erano incostituzionali gli art. 351 e 362 C.p.p., laddove non prevedevano l'uso delle nuove tecniche della scienza psicologica nell'assunzione dei minori nei procedimenti per reati sessuali;

l) non sussistevano le esigenze cautelari, mancando qualsiasi riferimento alla personalità dell'indagato ed essendosi il Tribunale limitato alle peculiari modalità e circostanze del fatto, senza far riferimento a comportamenti concreti, che non potevano coincidere con quelli per cui si procede: ed il . . . era incensurato, né sussistevano altri episodi del genere o uno stile di vita da comportare una prognosi sfavorevole;

m) erano stati sentiti numerosissimi bambini frequentanti la chiesa di cui sopra, e nessuno aveva riferito di fatti consimili.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnato provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Corte quanto alle intercettazioni, che la fattispecie in esame è intermedia tra quella prevista dall'art. 266 e quella di cui all'art. 234 del C.p.p.

Infatti, nel primo caso esse avvengono su iniziativa degli organi inquirenti e con l'autorizzazione del G.i.p., mentre nel secondo su autonoma iniziativa della parte privata, nella specie in colloqui tra presenti; ed anche l'art. 266 prevede l'intercettazione tra presenti, richiedendo che sussista il fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa solo ove avvenga nei luoghi di cui all'art. 614 del C.p. (abitazioni o altri luoghi di privata dimora).

Nella specie, esse avvennero ad opera del minore tramite una microspia che recava nascosta addosso durante i colloqui con l'inquisito: ma detta microspia era collegata con le apparecchiature di ricezione dei Carabinieri che gliel'avevano fornita, e di cui avevano richiesto al P.M. l'utilizzazione, autorizzata in via d'urgenza e poi convalidata dal G.i.p.

Orbene, mentre nessuna questione sarebbe sorta se il minore, di propria iniziativa, avesse recato con sé, ad esempio, un miniregistratore occultato, essendo in tal caso palese l'applicazione dell'art. 234 C.p.p.: ma, nella specie, l'iniziativa fu presa dai Carabinieri che si servirono di detto minore per effettuare le intercettazioni.

Tuttavia, anche in tal caso sussisterebbe la volontà di uno degli interlocutori di documentare il contenuto del colloquio, sia pure avvalendosi dei mezzi fornitigli da detti Carabinieri, per cui tale aspetto accosterebbe la fattispecie all'art. 234 C.p.p., trattandosi dell'utilizzazione di un mezzo tecnico fornito dagli inquirenti per documentare direttamente quello che avrebbe potuto provare mediante un miniregistratore portatile.

Comunque, trattasi di questione del tutto teorica, atteso che, ove ricorresse il caso di cui all'art. 266 c. II, le intercettazioni furono regolarmente autorizzate dal G.i.p.; contrariamente a quanto dedotto, il P.M. aveva motivato che sussisteva l'urgenza e che non potevano avvenire

CL 2/3

nei locali della Procura per inutilizzabilità degli apparati; il luogo in cui avvennero non poteva considerarsi di privata dimora, trattandosi di una canonica, altrimenti qualsiasi posto adibito non ad abitazione ma ad una qualsiasi attività dovrebbe essere considerato una "dimora", travisando il significato letterale di tale termine, che indica un'abitazione temporanea; ed, ove così non fosse, essendo il minore un chierichetto che frequentava la parrocchia, dette intercettazioni erano comunque consentite ex art. 266 c. II dal fondato motivo che l'inquisito reiterasse gli atti addebitatigli, come del resto motivato dal G.i.p.

Tanto premesso, dalle due intercettazioni in atti, legittimamente utilizzabili, risulta palese la commissione dei fatti attribuiti all'inquisito, che li aveva inverosimilmente giustificati con l'aver voluto -ignorasi per quale ragione- mettere alla prova il minore; e risulta altresì la sua preoccupazione perché il fatto rimanesse occulto.

Ciò avvalorata le dichiarazioni di detto minore, che comunque, allo stato degli atti, sarebbero state di per sé sole sufficienti per giustificare la misura adottata, non essendo emerso alcun motivo per ritenerle fantasiose o calunniose.

Anche gli altri motivi appaiono infondati, atteso che:

- dalla relazione del [redacted] risulta che nel colloquio del 14.3.2008 il [redacted] rimproverò al minore per avere riferito i fatti al parroco in sede di confessione, in quanto si doveva dire solo il peccato e non anche il peccatore;
 - dall'intercettazione del 28.3.2008 risulta che l'inquisito gli chiedeva se avesse riferito i fatti in confidenza a qualcuno;
 - prescindendo dalle intercettazioni, il contenuto dei due colloqui era stato riferito dal minore agli inquirenti;
 - l'asserita illegittimità degli art. 351 e 362 C.p.p., in relazione agli art. 3, 13, 24, 111 della Costituzione, laddove non prevedono l'uso delle nuove tecniche della scienza psicologica nell'assunzione dei minori nei procedimenti per reati sessuali, appare priva di fondamento, sia per l'assenza di specifici collegamenti con le norme invocate, sia perché il C.p.p. non preclude l'uso di tali tecniche, essendo il ricorso ad esse rimesso alla valutazione del giudice ove non sia certa l'attendibilità del minore in relazione al suo sviluppo mentale e ad eventuali travisamenti, fantasiosità o invenzioni;
 - l'assenza di interventi del parroco [redacted] appare, alla luce degli elementi di cui sopra, del tutto inconferente, a parte che l'eventuale mancanza di iniziative potrebbe essere attribuita all'aver appreso dei fatti nel segreto della confessione;
 - quanto ai numerosissimi bambini frequentanti la chiesa di cui sopra che sarebbero stati sentiti e non avrebbero riferito di fatti del genere, manca qualsiasi specifico riferimento e, comunque, i fatti sarebbero comprovati da quanto in precedenza riportato;
 - Il Tribunale aveva motivato sia sull'attendibilità del [redacted], sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione, avendo l'inquisito agito nei modi attribuitigli approfittando della minore età della vittima e della sua frequentazione in parrocchia.
- Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 bis norme di attuazione C.p.

Così deciso in Roma l'11 Novembre 2008.

A. Cordova, rel.-est.

G. De Maio, pres.



3, 1